

DELIBERA N. 25/05/CSP

**Procedimento nei confronti della società Li.ra. S.r.l.  
(emittente televisiva in ambito locale “Lira Tv”)  
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'8 marzo 2005;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 218/03/CSP dell'8 ottobre 2003 con la quale, aderendo alla proposta del Comitato regionale per le comunicazioni della Campania, è stata deliberata l'inammissibilità per difetto di legittimazione degli esposti presentati dal sen. Roberto Manzione nei confronti della società LI.RA. S.r.l., titolare dell'emittente televisiva in ambito locale “*Lira TV,*” per lo spazio televisivo concesso, a partire dal mese di gennaio 2003, all'on. Vincenzo De Luca, in via esclusiva e senza contraddittorio, nella rubrica “*Linea diretta con l'on. Vincenzo De Luca*”, suscettibile di ledere la parità di accesso ai mezzi di informazione e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTO, altresì, il dispositivo della succitata delibera recante l'invito al Comitato regionale per le comunicazioni della Campania ad aprire d'ufficio un'istruttoria, per verificare, nel periodo dal 15 gennaio fino all'8 ottobre 2003, data in cui è stata deliberata l'inammissibilità degli esposti del sen. Manzione, l'eventuale violazione del dettato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in tema di comunicazione politica, tale essendo stata qualificata la rubrica in questione dal competente Comitato regionale;

VISTI gli esiti dell'istruttoria sommaria condotta dal competente Comitato regionale della Campania, trasmessi con nota pervenuta in data 28 novembre 2003 (prot. n. 40188/03/NA);

CONSIDERATO che nella riunione del 10 dicembre 2003 della Commissione per i servizi e i prodotti, stanti le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Campania in rapporto agli adempimenti disposti dalla citata delibera n. 218/03/CSP, tali da non consentire l'assunzione di alcuna determinazione relativamente agli esposti, si è ritenuta necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi di approfondimento comprendenti la verifica della programmazione dell'emittente oggetto di segnalazione anche oltre il periodo indicato, e si è conseguentemente impartita agli uffici la disposizione di dare avvio a un procedimento d'ufficio con modalità di analisi che prescindono dalla selezione "a campione" e nell'ambito dell'arco temporale dei trimestri a partire dal 15 gennaio 2003, nel rispetto della disciplina di cui alla legge n. 28 del 2000;

VISTA la nota del 30 marzo 2004 (prot. n. 8084/04/NA) con la quale il Comando nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza di Napoli, sulla base della richiesta del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio garanzie dell'Autorità (nota in data 11 febbraio 2004, prot. n. U/01231/04/NA) propedeutica alla verifica d'ufficio della programmazione, onde poter avviare un nuovo procedimento rispetto a quello conclusosi con l'adozione della citata delibera n. 218/03/CSP, ha trasmesso i registri dei programmi a partire dal 15 gennaio 2003 e i supporti audiovisivi VHS ancora disponibili presso l'emittente televisiva fino alla data dell'intervento;

VISTA la nota del 30 aprile 2004 (prot. n. U/03597/04/NA) con la quale è stato comunicato all'emittente televisiva l'avvio del procedimento istruttorio disposto d'ufficio dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità;

SENTITI in audizione la società LI.RA. S.r.l. e l'on. Vincenzo De Luca in data 13 maggio 2004, nel corso della quale l'emittente medesima, ribadendo quanto già indicato nell'atto di intervento del 30 marzo 2004 (prot. n. 8049/04/NA), ha evidenziato, in particolare, che:

- *il programma settimanale in oggetto "garantisce un colloquio dei cittadini sui problemi della città" con l'on. Vincenzo De Luca; dura da sette anni e lo stesso on. De Luca vi ha preso parte, prima in qualità di Sindaco di Salerno e poi, dopo le elezioni politiche del maggio 2001, quale conoscitore dei problemi della comunità; analogo spazio (in altro programma) è attribuito al Sindaco in carica;*
- *nella programmazione dell'emittente vengono garantiti altri spazi televisivi a politici appartenenti a partiti e a coalizioni diverse;*
- *il materiale audiovisivo richiesto in sede di intervento da parte del Nucleo speciale della Guardia di Finanza è in gran parte già stato acquisito, visionato e valutato dal Comitato regionale per le comunicazioni della Campania e, comunque, l'articolo 20,*

*comma 5, della legge n. 223 del 1990 prevede l'obbligo della conservazione dei supporti magnetici contenenti la registrazione dei programmi per il solo periodo di tre mesi;*

RILEVATO, quanto alla verifica della programmazione dell'emittente televisiva e con specifico riferimento al periodo compreso tra il 15 gennaio e il 20 ottobre 2003, che i supporti audiovisivi VHS forniti a seguito della trasmissione degli esiti dell'istruttoria espletata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Campania risultano esigui numericamente e non suscettibili di successiva integrazione, stante l'avvenuto decorso del termine trimestrale posto ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva per la conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi (articolo 20, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223);

CONSIDERATO che per il periodo sopra indicato non è consentita la valutazione degli spazi programmati dall'emittente televisiva nelle trasmissioni della rubrica in questione, in quanto la verifica effettuata sulla base della disponibilità integrale dei registri dei programmi, in presenza di supporti audiovisivi non sufficienti, non consente il riscontro delle presenze dei soggetti politici intervenuti e degli spazi agli stessi attribuiti;

RILEVATO, viceversa, con riferimento all'arco temporale interessato dall'integrale acquisizione d'ufficio dei supporti e dei registri dei programmi (25 novembre 2003 - 22 febbraio 2004), che dall'analisi della programmazione effettuata l'emittente risulta aver organizzato un complesso di spazi che comprendono, oltre quello relativo alla rubrica "*Linea diretta con l'on. Vincenzo De Luca*", anche programmi a cui hanno preso parte esponenti politici appartenenti ad altre forze politiche ("*Incontro con De Biase*", "*L'Europa risponde*", "*Appuntamento con il Sindaco*", "*Una Provincia da gustare*", "*La Sentinella dell'ambiente*", "*Salerno nel pallone*" e "*Fama volat*");

RILEVATO che dalla verifica delle trasmissioni acquisite agli atti del procedimento la rubrica in questione, contrariamente a quanto indicato in sede di istruttoria del competente Comitato regionale delle comunicazioni, è connotata, analogamente ai programmi sopra indicati, dal contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica e dalla correlazione ai temi dell'attualità locale e della cronaca politica, non assumendo carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche;

CONSIDERATO che, a differenza della comunicazione politica, per il programma di informazione non vige un obbligo di ripartizione matematicamente paritaria tra le posizioni politiche rappresentate, ma esclusivamente un obbligo di informazione in un congruo arco temporale in relazione all'intera programmazione

informativa dell'emittente televisiva, al fine di evitare l'attribuzione di vantaggio di una coalizione politica ovvero di una posizione rispetto ad un'altra;

RILEVATA la rappresentazione, nel complesso dell'arco temporale di riferimento (25 novembre 2003 – 22 febbraio 2004), delle posizioni dei soggetti appartenenti ai diversi schieramenti politici relativamente alla programmazione dell'informazione dell'emittente e l'osservanza di un criterio di sostanziale equilibrio della linea editoriale dell'emittente medesima;

RITENUTA, per l'effetto, l'insussistenza della violazione delle disposizioni della legge n. 28 del 2000 con riferimento alla programmazione dell'informazione politica dell'emittente televisiva in questione nel periodo compreso tra il 25 novembre 2003 e il 22 febbraio 2004;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Presidente;

#### DELIBERA

- l'archiviazione degli atti;
- la trasmissione della presente delibera al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Campania.

Roma 8 marzo 2005

IL PRESIDENTE  
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Silvana Nouglian